



Ministero delle Infrastrutture
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE, IL BILANCIO
ED I SERVIZI GENERALI

Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LAMANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Divisione I

Prot. n. 33571/RU Allegati n. 1

Roma, 11/12/06

Alle Organizzazioni Sindacali - area livelli:

CGIL/FP
CISL/FPS
UIL/PA
CONFSAL-UNSA
FLP
RdB/PI
INTESA

LORO SEDI

Oggetto: F.U.A. 2006

Come d'intesa, si invia la bozza dell'Accordo Integrativo per l'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione 2006, così come concordata nella riunione del 5 dicembre u.s.-

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Paola CALAMANT)



Accordo Integrativo per l'utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione 2006

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza, in servizio nell'anno 2006 presso le strutture centrali e decentrate dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Nel testo del presente accordo per CCNL, si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri (1998-2001) stipulato il 16 febbraio 1999, mentre per CCNI si intende, a seconda della specificazione, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Amministrazione stipulato per l'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 11 maggio 2001 e per l'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 27 luglio 2000.

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Con il presente accordo le parti stabiliscono, in attuazione di quanto disposto all'art.5 - comma 1 - del CCNL, le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione relativo all'anno finanziario in corso.

Art. 3

COMPOSIZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le risorse finanziarie a disposizione della contrattazione collettiva integrativa per l'esercizio finanziario 2006 ammontano complessivamente, per la parte avente carattere di certezza e stabilità, ad € 6.968.400,00 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, di cui € 2.478.993,12 destinati dall'art.8 della legge 16 marzo 2001 n.88 alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale proveniente dai ruoli dell'ex Marina Mercantile e dell'ex Aviazione Civile, già contrattati con accordo in data 27 aprile 2004. L'importo di €

6.968.400,00 è integrato di € 1.708.000,00 relativo alle code contrattuali al CCNL - biennio economico 2004-2005 del 7 dicembre 2005.

2. Le risorse costituenti la parte variabile assegnate con il provvedimento di assestamento del bilancio (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 novembre 2006) ammontano ad € 3.719.993,00.
3. Le ulteriori risorse di parte variabile derivanti dalle riassegnazioni di cui al D.P.R. n.495/1992 verranno quantificate alla fine dell'esercizio finanziario e verranno tempestivamente comunicate alle OO.SS.-
4. Dalle risorse di parte variabile, di cui al precedente punto 3, verrà detratto l'importo percentuale destinato al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia.

Art. 4

UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

Al fine di promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art.32 - comma 1 - del CCNL, le risorse di cui all'art.3 saranno utilizzate come di seguito indicato:

a) indennità per i centralinisti non vedenti

nella misura presunta di € 189.000,00 per remunerare le prestazioni dei centralinisti non vedenti, come previsto dalle normative vigenti.

b) posizioni organizzative

nella misura massima di € 685.338,31 per il finanziamento delle posizioni organizzative per il personale dell'area C. Le predette posizioni vengono individuate in base alle tipologie di funzioni e attività previste dagli artt.18 e 19 del CCNL 1998-2001 e vengono conferite per la durata di un anno. Al conferimento provvede, con atto scritto e motivato, il dirigente generale ovvero il dirigente preposto all'ufficio interessato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti ed in relazione sia alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio che alle caratteristiche dei programmi da realizzare. La funzione di responsabile del procedimento ex art.18 della legge 109/94 non può essere considerata posizione organizzativa.

c) progetti e piani di incentivazione per il personale dei ruoli dell'ex Marina Mercantile e dell'ex Aviazione Civile

l'importo di € 2.478.993,12 viene destinato, ai sensi dell'art.8 - comma 3 - della legge 16 marzo 2001 n.88, alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale proveniente dai ruoli dell'ex Marina Mercantile e dell'ex Aviazione Civile, già contrattati con accordo in data 27 aprile 2004.

d) turnazioni e reperibilità

nella misura massima presunta di € 55.000,00 per remunerare le turnazioni e le reperibilità effettivamente svolte da gennaio a luglio 2006 e concordate con le OO.SS. territoriali locali, così come risulta dai verbali trasmessi al competente Ufficio entro il termine fissato con nota n.691 del 15 maggio 2006.

e) indennità per l'incentivazione della produttività

tutte le risorse residue verranno utilizzate per corrispondere al personale un premio di produttività calcolato sulla base dell'impegno individuale, con riferimento ai criteri definiti ai fini del calcolo dell'indennità di amministrazione suddividendo il personale in due aree, sulla base della seguente scala parametrica economica: Area A e B – parametro 100 / Area C – parametro 115.

Art. 5

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le somme individuate per la retribuzione delle voci indicate all'art.4 lettere a), b), e d), non utilizzate per i relativi scopi, confluiranno nei fondi di cui alla lett. e).
2. Le eventuali eccedenze dell'importo di cui alla lettera c) confluiranno nei fondi di cui alla lettera e) e verranno erogate con le modalità di cui all'art.3- comma 2 - dell'Accordo integrativo del 6 luglio 2005.

Art. 6

PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Il presente accordo verrà sottoposto al procedimento di verifica congiunta ai sensi dell'art.20 - comma 1 - lett.e) della legge 23 dicembre 1999, n.488.

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE